

- (11) Occorre definire con precisione l'aiuto per i fornitori di macchinari, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 637/2008. Anche se spetta agli Stati membri decidere, in base a criteri obiettivi e non discriminatori, l'importo dell'aiuto da concedere, occorre stabilire un tetto massimo per evitare il rischio di sovracompensazione.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

- g) i criteri e gli indicatori quantitativi da utilizzare a fini di monitoraggio e valutazione della pertinente misura del programma di ristrutturazione e le disposizioni adottate per garantire l'adeguata ed effettiva attuazione dei programmi;
- h) la designazione delle autorità e degli organismi competenti cui è affidata l'attuazione del programma.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione riguardanti i programmi nazionali di ristrutturazione previsti dal regolamento (CE) n. 637/2008, contenenti le cinque misure ammissibili di cui all'articolo 7 di tale regolamento.

Articolo 2

Contenuto dei programmi di ristrutturazione

I programmi di ristrutturazione presentati dagli Stati membri a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 637/2008, sono costituiti dagli elementi seguenti:

- a) una descrizione dettagliata delle misure proposte con la quantificazione dei loro obiettivi;
- b) i risultati delle consultazioni svolte a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 637/2008;
- c) una valutazione dell'impatto tecnico, economico, ambientale e sociale atteso;
- d) una descrizione degli stabilimenti di sgranatura presenti nello Stato membro e dell'uso fatto della relativa capacità dal 2005, ove il programma di ristrutturazione comprenda le misure di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 637/2008;
- e) uno scadenario di attuazione per ciascuna delle misure;
- f) una tabella finanziaria generale, conforme al modello riportato nell'allegato del presente regolamento, indicante le risorse da stanziare e la prevista ripartizione delle medesime tra le misure, nei limiti della dotazione di bilancio fissata all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 637/2008;

Articolo 3

Modifiche dei programmi di ristrutturazione

Le modifiche dei programmi di ristrutturazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 637/2008, sono presentate non più di una volta l'anno.

I programmi modificati indicano chiaramente e precisamente le modifiche proposte, i motivi e le conseguenze finanziarie delle medesime e, se del caso, contengono una versione riveduta della tabella finanziaria, conforme al modello riportato nell'allegato del presente regolamento.

Le spese derivanti dalle modifiche dei programmi di ristrutturazione sono ammissibili dalla data di presentazione alla Commissione del programma riveduto. Gli Stati membri sono responsabili delle spese dalla data di ricevimento, da parte della Commissione, del programma di ristrutturazione modificato fino alla data in cui il programma entra in applicazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 637/2008.

Articolo 4

Relazioni e valutazione

1. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione del programma di ristrutturazione insieme a ogni nuovo programma di ristrutturazione, eccezion fatta per il primo programma, da presentare nel 2009 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 637/2008.
2. La relazione presentata a norma del paragrafo 1 del presente articolo e quella presentata con la comunicazione che richiede la fine del programma, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 637/2008:
 - a) elencano e descrivono le misure per le quali è stato concesso il contributo comunitario nell'ambito dei programmi di ristrutturazione, per ciascuno degli anni del periodo di programmazione in questione;
 - b) se del caso, descrivono le eventuali modifiche apportate al programma di ristrutturazione, i loro motivi e le conseguenze per il futuro;

